

## Credito d'imposta beni 4.0

---

### L'agevolazione

Il credito d'imposta beni strumentali è stato introdotto, in sostituzione del super e iper ammortamento, per incentivare gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025. Sono agevolabili gli investimenti in:

beni materiali 4.0 ricompresi nell'[allegato A](#) della Legge n. 232/2016 (fino al 31.12.2025);

beni immateriali 4.0 ricompresi nell'[allegato B](#) della Legge n. 232/2016 (fino al 31.12.2024);

beni materiali «ordinari», non ricompresi nell'allegato A, Legge n. 232/2016 (fino al 31.12.2022);

beni immateriali «ordinari», non ricompresi nell'allegato B, Legge n. 232/2016 (fino al 31.12.2022).

L'agevolazione, riconosciuta sotto forma di credito d'imposta, è calcolata applicando al costo di acquisizione del bene un'aliquota che dipende dalla tipologia di investimento e dal momento di effettuazione dello stesso.

La disciplina agevolativa, inizialmente introdotta dalla [Legge di bilancio 2020](#) solo per l'anno 2020, è stata successivamente riformulata dalla [Legge di bilancio 2021](#) con estensione fino al 2025.

## Credito d'imposta beni 4.0

---

### Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d'imposta beni strumentali tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito adottato. Sono escluse dall'ambito di applicazione del beneficio fiscale:

le imprese sottoposte a procedure concorsuali;

le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (DLgs. n. 231/2001, art. 9, c. 2).

Possono accedere al credito d'imposta, ma limitatamente agli investimenti in beni materiali e immateriali "non altamente tecnologici", anche i professionisti.

## Credito d'imposta beni 4.0

### Beni 4.0 - Aliquote e massimali

#### Beni materiali 4.0

Per gli investimenti in beni materiali 4.0, ricompresi nell'[Allegato A](#) della Legge n. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto fino al 2025, con aliquote differenziate a seconda dell'entità dell'investimento (per scaglioni) e del momento di effettuazione dello stesso.

Beni materiali 4.0 (allegato A) - Aliquote e massimali			
Legge di bilancio 2020	Legge di bilancio 2021 (come modificata dalla LdB 2022 e da successivi provvedimenti)		
2020 (fino a 30.6.2021 con prenotazione al 31.12.2020)	2021* (fino a 31.12.2022 per beni prenotati al 31.12.2021)	2022 (fino a 30.11.2023 per beni prenotati al 31.12.2022)	2023 - 2025 (fino a 30.6.2026 per beni prenotati al 31.12.2025)
- 40% fino a 2,5 mil - 20% tra 2,5 e 10 mil	- 50% fino a 2,5 mil - 30% tra 2,5 e 10 mil - 10% tra 10 e 20 mil	- 40% fino a 2,5 € mil - 20% tra 2,5 e 10 mil - 10% tra 10 e 20 mil	- 20% fino a 2,5 mil l'anno - 10% tra 2,5 e 10 mil l'anno - 5% tra 10 e 20** mil l'anno  **50 € mil per la transizione ecologica

\*Inclusi gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 30.6.2021 non prenotati prima del 16.11.2020

NB: per beni prenotati si intendono i beni per i quali sono soddisfatte le condizioni di accettazione dell'ordine da parte del fornitore e pagamento di un acconto minimo del 20%.

#### Beni immateriali 4.0

Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, ricompresi nell'[Allegato B](#) della Legge n. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto fino al 2025, con aliquote differenziate a seconda del momento di effettuazione dell'investimento.

Beni immateriali 4.0 (allegato B) - Aliquote e massimali				
Legge di bilancio 2020	Legge di bilancio 2021 (come modificata dalla LdB 2022 e da successivi provvedimenti)			
2020 (fino a 30.6.2021 con prenotazione al 31.12.2020)	2021*	2022 (fino a 30.6.2023 per beni prenotati al 31.12.2022)	2023 (fino a 30.6.2024 per beni prenotati al 31.12.2023)	2024 (fino a 30.6.2025 per beni prenotati al 31.12.2024)
15% fino 0,7 mil	20% fino 1 mil	50% fino a 1 mil	20% fino a 1 mil	15% fino a 1 mil

\*Inclusi gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 30.6.2021 non prenotati prima del 16.11.2020

NB: per beni prenotati si intendono i beni per i quali sono soddisfatte le condizioni di accettazione dell'ordine da parte del fornitore e pagamento di un acconto minimo del 20%.

## Credito d'imposta beni 4.0

### Beni ordinari - Aliquote e massimali

#### Beni materiali ordinari

Per i beni materiali non altamente tecnologici, ossia non ricompresi nell'allegato A della L. n. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto in misura meno vantaggiosa rispetto ai beni materiali 4.0 e solo per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022, con estensione al 30 novembre 2023 per i beni prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Beni materiali "ordinari" - Aliquote e massimali			
<i>Legge di bilancio 2020</i>	<i>Legge di bilancio 2021 (come modificata dalla LdB 2022 e da successivi provvedimenti)</i>		
<b>2020</b> (fino a 30.6.2021 con prenotazione al 31.12.2020)	<b>2021*</b> (fino a 31.12.2022 per beni prenotati al 31.12.2021)	<b>2022</b> (fino a 30.11.2023 per beni prenotati al 31.12.2022)	<b>dal 2023</b>
6% fino a 2 mil	10% (15% lavoro agile) fino a 2 mil	6% fino a 2 mil	Nessuna agevolazione

\*Inclusi gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 30.6.2021 non prenotati prima del 16.11.2020

NB: per beni prenotati si intendono i beni per i quali sono soddisfatte le condizioni di accettazione dell'ordine da parte del fornitore e pagamento di un acconto minimo del 20%.

#### Beni immateriali ordinari

Per i beni immateriali non altamente tecnologici, ossia non ricompresi nell'allegato B della L. n. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto in misura meno vantaggiosa rispetto ai beni immateriali 4.0 e solo per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022, con estensione al 30 novembre 2023 per i beni prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Beni immateriali "ordinari" - Aliquote e massimali			
<i>Legge di bilancio 2020</i>	<i>Legge di bilancio 2021 (come modificata dalla LdB 2022 e da successivi provvedimenti)</i>		
<b>2020</b> (fino a 30.6.2021 con prenotazione al 31.12.2020)	<b>2021*</b> (fino a 31.12.2022 per beni prenotati al 31.12.2021)	<b>2022</b> (fino a 30.11.2023 per beni prenotati al 31.12.2022)	<b>dal 2023</b>
Nessuna agevolazione	10% (15% lavoro agile) fino a 1 mil	6% fino a 1 mil	Nessuna agevolazione

\*Inclusi gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 30.6.2021 non prenotati prima del 16.11.2020

NB: per beni prenotati si intendono i beni per i quali sono soddisfatte le condizioni di accettazione dell'ordine da parte del fornitore e pagamento di un acconto minimo del 20%.



## Credito d'imposta beni 4.0

---

### Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta beni strumentali è utilizzabile esclusivamente in compensazione (DLgs. n. 241/1997, art. 17) nel modello F24. Gli investimenti effettuati nell'ambito della Legge di bilancio 2021 beneficiano di regole di utilizzo più vantaggiose rispetto a quelli effettuati nell'ambito della Legge di bilancio 2020.

L'art. 6 del [DL n. 39/2024](#) ha subordinato la compensazione del credito d'imposta all'invio al Mimit di apposite comunicazioni, pubblicate con il [Decreto](#) direttoriale del Mimit del 24 aprile 2024 e rese disponibili in formato editabile sul sito del [GSE](#). L'obbligo di comunicazione riguarda i crediti d'imposta relativi a investimenti effettuati a partire dal 2023.

#### Regole ex Legge di bilancio 2021

In linea generale, il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nell'ambito della Legge di bilancio 2021 è compensabile (codice tributo 6935 per i beni "ordinari", 6936 per i beni materiali 4.0 e 6937 per i beni immateriali 4.0):

in 3 quote annuali di pari importo,

dall'anno di entrata in funzione del bene o di interconnessione in caso di beni 4.0.

Fanno eccezione gli investimenti in beni materiali "ordinari" (indipendentemente dai ricavi delle imprese) e gli investimenti in beni immateriali "ordinari" (se i ricavi sono inferiori a 5 milioni di euro), effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, per i quali la fruizione può avvenire in un'unica quota annuale.

#### Regole ex Legge di bilancio 2020

Per gli investimenti effettuati nell'ambito della Legge di bilancio 2020, il credito d'imposta, in linea generale, può essere compensato (codice tributo 6932 per i beni materiali "ordinari", 6933 per i beni materiali 4.0, 6934 per i beni immateriali 4.0):

in 5 quote annuali di pari importo,

dall'anno successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione.

Solo per i beni immateriali 4.0 è ammessa la compensazione in tre quote annuali di pari importo, sempre dall'anno successivo a quello di interconnessione.

## Credito d'imposta beni 4.0

---

### Adempimenti documentali

Le imprese che beneficiano del credito d'imposta beni strumentali sono tenute ad alcuni obblighi documentali.

#### Indicazione in fattura della norma agevolativa

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati (sia "ordinari" sia "Industria 4.0") devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni agevolative applicabili.

#### Perizia, attestato di conformità, autodichiarazione

Per gli investimenti in beni 4.0, le imprese devono acquisire un'apposita documentazione attestante che i beni hanno le caratteristiche tecniche per essere inclusi negli allegati A o B della Legge n. 232/2016 e che sono "interconnessi". È necessaria una perizia (o un attestato di conformità) per i beni di costo unitario superiore a 300.000 euro, è sufficiente un'autodichiarazione (DPR n. 445/2000) del legale rappresentante per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro.

#### Comunicazione al Mimit (Mimit)

Il DL n. 39/2024 (art. 6) ha introdotto l'obbligo di inviare al Mimit apposite comunicazioni ai fini della fruizione del credito d'imposta beni 4.0. I modelli di comunicazione sono stati pubblicati con [Decreto](#) direttoriale Mimit del 24 aprile 2024 e sono disponibili sul sito del [GSE](#).

## Credito d'imposta beni 4.0

---

### Cumulabilità

Il credito d'imposta beni strumentali è cumulabile con altre agevolazioni (fiscali e non), che abbiano per oggetto gli stessi costi, a due condizioni:

il cumulo deve essere consentito dalla norma che disciplina l'altra agevolazione;

il cumulo non deve comportare il superamento del costo sostenuto (tenuto conto anche della non imponibilità del credito d'imposta ai fini Irpef/Ires e Irap).